

Nuove norme per la videosorveglianza

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) ha varato nuove regole per i soggetti pubblici e privati che intendono installare telecamere e sistemi di videosorveglianza.

Il nuovo provvedimento generale, che sostituisce quello emanato nel 2004, introduce importanti novità tenuto conto:

- dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale etc.)

- dei numerosi interventi legislativi adottati in materia:

tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze, in particolare in materia di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso di telecamere.

PRINCIPI GENERALI

- I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere **informati con cartelli**, visibili al buio se il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.
- I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) **collegati alle forze di polizia** richiedono uno **specifico cartello informativo**, sulla base del modello elaborato dal Garante.
- Le telecamere installate a **fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica** non devono essere segnalate, ma il Garante auspica l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
- Le immagini registrate possono essere **conservate** per **periodo limitato** e fino ad un **massimo di 24 ore**, fatte salve **speciali esigenze di ulteriore conservazione** in relazione a indagini di polizia e giudiziarie.
- Per **attività particolarmente rischiose** (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che **non può superare** comunque la **settimana**.
- Eventuali esigenze di allungamento della conservazione devono essere sottoposte a **verifica preliminare** del Garante.

SETTORI DI PARTICOLARE INTERESSE

- Sicurezza urbana:

i **Comuni** che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

- Sistemi integrati:

per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini).

Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.

- **Sistemi intelligenti:**

per i sistemi dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. motion detection) è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

- **Violazioni al codice della strada:**

obbligatori i cartelli che segnalano sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.

- **Deposito rifiuti:**

lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole", per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

SETTORI SPECIFICI

- **Luoghi di lavoro:**

le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).

La norma di riferimento in materia di lavoro per l'utilizzo di apparecchi audiovisivi negli ambienti di lavoro è la L. 20/5/70, n. 300 (statuto dei lavoratori) che nel disporre misure idonee a garantire il rispetto della libertà e la salvaguardia della dignità dei lavoratori dipendenti, impone il divieto del **controllo a distanza** dei lavoratori, ponendo così limiti al potere di controllo.

Il divieto contemplato dall'art. 4 della L. n. 300/70 e dall'art. 114 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, è assoluto per quanto attiene l'installazione dell'apparecchiatura avente come finalità il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Diversamente, quando l'installazione deriva da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da questa installazione si innesti la possibilità, anche accidentale, di controllo dell'attività dei lavoratori, la norma prevede la possibilità che il divieto possa essere rimosso.

Nell'ipotesi che ricorrano le suddette condizioni il legislatore, ha previsto la possibilità che gli impianti audiovisivi siano installati, ponendo alcune condizioni:

- 1) il raggiungimento dell'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali;
- 2) in mancanza di queste o in difetto di accordo, il rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte della competente Direzione Provinciale del Lavoro.

I controlli in materia di videosorveglianza negli ambienti di lavoro, sono effettuati anche dal Servizio Ispezione del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro che ha competenza generale di

vigilanza in materia di rapporti di lavoro e di legislazione sociale e quindi effettua verifiche anche sul rispetto della normativa in esame.

Le violazioni eventualmente riscontrate rendono configurabili reati (contravvenzioni) per i quali l'organo di vigilanza ha l'obbligo di riferire alla Autorità Giudiziaria, ma nel contempo ha anche il dovere d'impartire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. lgs. 124/04, un'apposita prescrizione.

La richiesta di autorizzazione va inviata alla DPL competente dove ha la sede l'impresa.

La richiesta viene fatta ai sensi dell'art.4 della legge 300/70.

I soggetti destinatari sono infatti solamente i datori di lavoro, ovvero coloro che occupano personale alle dirette dipendenze.

Sistema sanzionatorio

Se i sistemi audiovisivi di controllo **vengono installati prima di** avere ricevuto l'autorizzazione, la violazione viene punita con l'ammenda da 154 € a 1.549 € oppure con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

- **Ospedali e luoghi di cura:**

no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.

- **Istituti scolastici:**

ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.

- **Taxi:**

le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida

- **Trasporto pubblico:**

lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).

- **Web cam a scopo turistico:**

la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.

- **Tutela delle persone e della proprietà:**

contro possibili aggressioni, furti, rapine; danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc., si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.